



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.8/2014

SEGRETARIO GENERALE
Servizio Ispettivo

Prot. n. 194/S.G. - Serv. Isp.

Messina, lì 08 APR. 2015

Ai Sigg. Dirigenti
Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale
Al Sig. Capo di Gabinetto
e p.c. Al Sig. Commissario Straordinario
Al N.I.V.

LORO SEDI

**OGGETTO: Direttiva attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro-
"Pantouflage-Revolving Doors"- (art. 53, comma 16 -ter D.Lgs n. 165/2001).**

La L. n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.*", con il comma 42, ha apportato modifiche ed integrazioni all'art. 53 su "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*", del d.lgs. n. 165/2001.

Tra le novità introdotte, il comma 16-ter che regola l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti, che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione, hanno esercitato la potestà o il potere negoziale (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

La norma vale qualunque sia la causa di cessazione del rapporto di lavoro (anche per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) e vieta qualunque rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Di fatto, viene stabilito che "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li*

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

La previsione del rischio discende dall'ipotesi che il dipendente possa trarre vantaggio dal ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione e, quindi, avvantaggiare l'impresa o il soggetto privato con cui collaborerà.

In caso di violazione del divieto sono previste delle sanzioni sia sull'atto che sui soggetti:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

In relazione a detta normativa, in ossequio alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione della CIVIT n. 72 in data 11/09/2013, si invitano i sigg. Dirigenti ad attenersi ai seguenti adempimenti:

1. Nei contratti di assunzione del personale, deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa della cessazione, presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali. Nei contratti di assunzione già sottoscritti la clausola si intende già inserita di diritto ex art. 1339 codice civile;
2. Nei bandi di gara, nei capitolati e negli atti propedeutici agli affidamenti, anche mediante procedure ristrette o negoziate, deve essere inserita la dichiarazione da parte delle ditte concorrenti, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nell'ultimo triennio, ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei loro confronti;
3. Nei procedimenti relativi ad appalti pubblici il Dirigente, il Responsabile del procedimento nonché la Commissione aggiudicatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dei soggetti nei cui confronti sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. L'Ufficio contratti è incaricato di controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblico-amministrativa, sia inserita la dichiarazione di cui al punto 2. della presente direttiva.
5. Nel caso venga accertata la violazione da parte di ex dipendenti dei divieti contenuti nell'art. 53, c. 16- ter del D.LGS. 165/01, il Dirigente competente ha l'obbligo di dare immediata notizia all'autorità giudiziaria e deve attivare le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente, mediante la proposizione di costituzione in giudizio dell'Ente.

Si precisa che:

- le disposizioni di cui all'art.53, c.16 ter, del D.Lgs 165/01 non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, ad eccezione di quanto previsto al punto 1), ultimo capoverso;
- Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di incarichi previsti dal D.Lgs 165/2001, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano dalla data di cessazione dell'incarico.



Si richiama, infine, il primo comma dell'art. 53 del D.Lgs 165/01 qui di seguito riportato:


"Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. "

I Dirigenti, per quanto di competenza di ciascuno, sono incaricati di curare e verificare l'esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente alla scrivente ogni eventuale problematica o disapplicazione.

La presente Direttiva, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.


Il Resp. Servizio Ispettivo

(Dott.ssa G. D'Angelo)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Maria Angela Caponetti)





DICHIARAZIONE
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
“PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS”

(art. 53, comma 16 –ter D.Lgs n. 165/2001)

Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità Legge n. 190 del 6 novembre 2012

❖ **Procedura di gara** _____
della Provincia Regionale di Messina - denominata “Libero Consorzio Comunale”
ai sensi della L.R. n. 8/2014.

La Ditta _____ con sede legale in _____,
via _____ n. _____, codice fiscale/P.IVA _____,
rappresentata da _____ in qualità di _____,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

☐ di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ai dipendenti dell'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni che, nell'ultimo triennio in servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali (art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lvo n.165/2001 ss.mm.ii).

La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione nello stato del dichiarante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione; Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D.Lvo n.165/2001 ss.mm.ii, comporta:

- per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni nonché l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati.

Data

Firma
